

BOGGIO. Chieggo facoltà di parlare per un fatto personale.

DI CAVOUR G. A questo povero parroco, che io ho già abbastanza severamente biasimato, si vorrebbe fare un dovere di dire, sotto pena del carcere, chi è che sottoscrisse quella lettera, che io chiamo anonima, altri no. (Il che, se fosse ora a decidersi, converrebbe piuttosto consultare l'accademia della Crusca che non i legali.) E se egli poi non vuole nominarlo, possiamo noi forse forzarlo minacciandolo di pena? Io dico di no; noi possiamo esprimere un severo rimprovero, e questo io l'ho già fatto, ma non usare una coercizione giuridica.

Dunque io credo che si potrebbe adottare questa sola misura: che un segretario della Camera fosse incaricato, a nome di essa, di far sapere a questo parroco che fu biasimato moltissimo d'aver inviato una denuncia, senza dire il nome del denunziante, che lo si invita a farlo conoscere; che se poi egli nol vuole, noi non abbiamo più altro a fare.

Io, come dissi, lo condanno nella mia coscienza, altri forse lo scuserà; questa è una cosa giudicabile solo dal tribunale dell'onore, ma non da un tribunale penale, perchè il sentimento dell'onore sfugge alle repressioni penali e sfugge ancora a tutti i Codici penali. Anzi dirò che è molto più potente nel cuore di un uomo da bene che qualunque legge. E debbe essere così.

Se quel parroco poi rispondesse all'avvocato fiscale, per esempio, così: Quella lettera me l'ha scritta il deputato Boggio o l'avvocato Brofferio. Che cosa si farebbe allora? Così pure potrebbe indicare me. Egli potrebbe poi dire: Vogliono strapparmi un nome, ed io indico il loro.

E veramente nel medio evo ci furono dei rei, i quali, sotto la tortura, indicavano uno dei ministri del sovrano come loro complice nelle congiure tentate per liberare il loro paese. Ed essi erano scusabili: piuttostochè tradire un segreto, s'indica chiunque; s'indicherebbe anche il presidente della Camera, un ministro qualunque. E noi non abbiamo mezzo per impedirlo.

Rinunciamo per conseguenza a quelle viete misure d'inquisizione, e facciamo un appello alla coscienza di questo parroco; se ha la coscienza così fatta che creda di non poter parlare, tanto non parlerà. Sarà il caso di quello che si diceva della tortura: *mentietur qui ferre potest, mentietur qui ferre non potest.*

PRESIDENTE. Il deputato Boggio ha facoltà di parlare per un fatto personale. Lo prego di attenersi puramente al medesimo.

BOGGIO. Mi rallegro che una mia espressione, forse non ben formolata, o fors'anco fraintesa dall'onorevole preopinante, abbia procurato alla Camera il piacere di sentire dal labbro del marchese Gustavo di Cavour una così eloquente protesta contro la tortura e l'inquisizione, che certamente ciascuno di noi condanna con un'energia per lo meno uguale a quella manifestata dall'onorevole deputato di Santhià. Soggiungerò però un'osservazione. Credo che, se si dicesse al parroco stesso: preferite stare sotto il peso del giudizio che un momento fa il marchese Di Cavour pronunciava sopra di voi, od essere invitato dall'autorità giudiziaria a produrre la lettera? preferirebbe il secondo partito. Quanto a me, se fossi al posto del parroco, preferirei d'essere invitato a produrre la lettera, anzichè rimanere sotto il peso della gravissima accusa formolata contro di lui in un recinto nel quale non si poteva difendere.

DI CAVOUR G. E se ha abbruciata la lettera?

BOGGIO. Quando io accennai che si dovesse contemporaneamente cercar modo d'ottenere che quel parroco dichia-

rasse la persona che gli scrisse la lettera, ciò dissi non per consigliare procedimenti di tortura o d'inquisizione, i quali non dipenderebbe neppure da me, nè dal Governo, di rimettere in vigore, ma perchè è detto chiaramente in una delle proteste, e risulta in modo esplicito dal tenore della lettera medesima del parroco, che egli non ricusa assolutamente di indicare la persona autrice della lettera, ma vuole che di ciò gli sia fatta richiesta dall'autorità competente. Pare a lui, e forse non ha interamente torto, che lo indicare la persona, senza essere richiesto dall'autorità competente, sarebbe, per sua parte, alto meno che delicato.

Egli ha dovuto dire a se medesimo che, se palesava quel nome, perchè richiestone per autorità di legge, era pienamente giustificato in faccia alla propria coscienza. Qualora invece lo pronunciasse senza esservi obbligato, spontaneamente, o in seguito a privata richiesta, gli parrebbe di aver assunto ufficio di denunziatore, e di meritare gli acerbi rimproveri che l'onorevole Di Cavour, forse meno giustamente, gli ha rivolti. Io spero che queste mie spiegazioni avranno meglio chiarito il mio pensiero, e faranno persuaso l'onorevole marchese Di Cavour che non c'è nessun pericolo che egli debba mai scendere nell'arringo contro di me per impugnare il rinnovamento della tortura o della inquisizione. (*ilarità e segni d'approvazione*)

PRESIDENTE. Mi pare che la questione sia esaurita su quest'incidente. Si potrebbe quindi mettere ai voti la proposta del deputato Gustavo Di Cavour.

DI CAVOUR G. Io domando soltanto la divisione della proposta dell'onorevole Boggio.

PRESIDENTE. Sulla proposta di rinviare l'esame della elezione all'ufficio a cui appartiene non insiste più?

DI CAVOUR G. Non insisto più.

PRESIDENTE. E su quella che si faccia una inchiesta per conoscere l'autore di quella lettera?

DI CAVOUR G. Domando scusa, questo non c'era nella proposta dell'onorevole Boggio; io domando solo la divisione.

PRESIDENTE. Io metterò ai voti, prima di tutto, questa proposta.

Chi è d'avviso che si debba rimandare l'esame della elezione di cui si tratta ad un nuovo ufficio, si alzi.

(Il rinvio è rigettato.)

Non è più il caso ora di mettere ai voti l'altra proposta.

PRESENTAZIONE DI TRE SCHEMI DI LEGGE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

DI CAVOUR C., presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare alla Camera:

1° Un progetto di legge per la riforma delle tasse ed altri diritti marittimi.

2° Un progetto di legge per autorizzare il Governo a fare una leva di mare nelle antiche provincie del regno e nei circondari marittimi di Ravenna e di Ancona.

3° Un progetto di legge per estendere agli impiegati dell'amministrazione militare marittima il disposto degli articoli 3, 4, 9, 10, 28, 29, 30, 31, 32, 33, non che dell'articolo 24 della legge 20 giugno 1831 sulle pensioni dell'armata di mare.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor presidente del Consiglio della presentazione di questi disegni di legge, che verranno stampati e distribuiti negli uffici.